

CODICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIGITALI

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo, recante disposizioni per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, è in attuazione della delega disposta dall'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229- legge di semplificazione per il 2001, la quale reca, come sostanziale cambiamento, il passaggio dai cosiddetti testi unici "misti" al nuovo meccanismo del "codice", come strumento di legificazione con il quale si vuole realizzare non più il semplice riordino normativo, ma un vero e proprio riassetto della regolazione in determinati settori per mezzo della legislazione delegata.

Come infatti emerge dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge, la finalità perseguita con il riassetto, è quella di realizzare, in singole materie, un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia che possa offrire agli operatori e agli utenti in genere, certezza di regole e una chiara strumentazione normativa.

L'articolo 10 della legge, frutto di un emendamento governativo presentato su iniziativa del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, prevede che il Governo adotti testi che contengano norme di natura legislativa relativamente a taluni aspetti della società dell'informazione, essenzialmente relativi ad attività della Pubblica Amministrazione.

La delega in esso contenuta, si discosta sensibilmente dalle altre.

Essa, infatti, prevede oltre i principi e criteri direttivi, anche oggetti definiti (nel pieno rispetto, dunque del dettato dell'articolo 76 Cost.), quali il documento informatico; la firma elettronica e la

firma digitale, la gestione dei documenti informatici, la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi, le modalità di accesso alle banche dati delle amministrazioni statali.

Nello specifico, la previsione della delega legislativa ordinaria per la redazione dei testi che raccolgano norme legislative costituisce lo strumento con cui si può compiere l'attuazione di un indirizzo politico autenticamente innovativo. Inoltre è intendimento del Governo procedere alla redazione contestuale anche delle raccolte delle norme regolamentari mediante l'approvazione di regolamenti anche di delegificazione per addivenire ad una contemporanea pubblicazione ed entrata in vigore dei vari testi normativi.

I decreti legislativi in oggetto dovranno essere adottati nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi indicati nella stessa, quali:

- lett. a) graduare della rilevanza giuridica e dell'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione ai diversi tipi di utilizzo ed al grado di sicurezza della firma;
- b) rivedere la disciplina vigente al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni;
- c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico i caratteri della primarietà e originalità;
- d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti;
- e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

La delega riguarda gli oggetti indicati e va esercitata secondo i criteri descritti. La predisposizione degli interventi legislativi e regolamentari costituisce un prezioso strumento per realizzare una svolta nel settore dell'innovazione e delle tecnologie attraverso l'utilizzo degli strumenti della società dell'informazione, con particolare riferimento ai processi di digitalizzazione dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e di implementazione dei servizi di e-government.

Il testo è strutturato in Capi e Sezioni, articolati secondo una successione che conduce dalle norme di ordine più generale a quelle più specifiche.

Il Capo I reca: principi generali; la I Sezione indica finalità generali e l'ambito di applicazione del provvedimento: esso fornisce, inoltre, le definizioni utili per la comprensione del testo.

La II e la III Sezione enunciano i principi fondamentali a cui la normativa si ispira, dividendoli fra diritti spettanti a cittadini ed imprese e principi inerenti le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. Siffatta distinzione pone immediatamente in luce l'obiettivo del decreto legislativo: esso mira, infatti, a diffondere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione fra cittadini ed imprese, perseguendo questa prima finalità in duplice modo. Da una parte si ridisciplina sul piano giuridico, in modo più organico ed aggiornato, l'uso dei fondamentali strumenti informatici per la dichiarazione di scienza e di volontà, e cioè il documento informatico ed i vari tipi di firme elettroniche; dall'altra si attribuisce un vero e proprio diritto a cittadini ed imprese ad ottenere l'uso delle nuove tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con il corollario di un dovere delle P.A. non solo di consentire tale uso, ma anche di riorganizzarsi per sfruttare al meglio siffatte opportunità tenendo presente le reali esigenze degli utenti e mirando alla qualità dei servizi resi.

Il secondo obiettivo enunciato e perseguito dal Capo I, in particolare nella Sezione III, è quello di promuovere una profonda riforma nell'organizzazione e nel funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, sul presupposto che proprio l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è in grado di consentire una modernizzazione profonda e radicale basata sulla piena attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

Sotteso a questo insieme di disposizioni è il concetto che occorre portare a compimento una vera e propria risoluzione nella concezione dei rapporti tra pubbliche Amministrazioni e cittadini ed imprese: questi ultimi non possono più essere considerati come soggetti amministrati, prevalentemente gravati di obblighi e divieti. Essi devono essere considerati innanzi tutto utenti di servizi, che devono essere forniti al miglior possibile livello di quantità e qualità; da ciò ovviamente deriva che le P.A. devono proporsi innanzi tutto come erogatori di servizi,

proponendosi l'obiettivo della massima soddisfazione dell'utente, da ottenersi, naturalmente, attraverso la migliore e più economica organizzazione dei "fattori di produzione" dei servizi stessi.

L'intero codice muove da questa concezione, che si ritiene moderna, dinamica e perfettamente in linea con i principi costituzionali, e che trova nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni lo strumento ideale, ed ormai ineludibile, di attuazione.

In questo quadro è evidente che l'uso delle nuove soluzioni tecnologiche non può limitarsi al compimento delle stesse attività, con le stesse modalità del passato, in modo semplificato, ma deve riflettersi sull'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale delle Amministrazioni: ed in tal senso dispongano varie norme, aventi nel Capo I natura generale ed in altre parti del Codice caratteri più puntualmente prescrittivi.

Di fondamentale importanza risulta la collocazione di questo profondo intervento riformatore di piena e leale collaborazione fra Stato, Regioni ed Enti locali, nel rispetto delle competenze a ciascuno spettanti. A questo tema sono dedicate varie disposizioni che, ribadita l'area di competenze normative proprie dello Stato sancite dall'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, promuove la più ampia collaborazione fra le ricordate realtà istituzionali, in un'ottica di collaborazione e condivisione che scaturisce da forme di cooperazione nello stesso tempo stabili e dinamiche.

Altro elemento cardine dell'intero Codice è la convinzione che l'azione di digitalizzazione delle P.A. non possa essere lanciata ad iniziative scoordinate o estemporanee, ma necessiti di una strategia e di una gestione ben precise: a tale principio si ispirano le disposizioni che introducono forme di coordinamento, ora condivise, ora accentrate, fra Amministrazioni statali, e fra Stato, Regioni ed Enti locali: giova qui ricordare che con precedente decreto legislativo, attuazione dello stesso articolo 10 della l. 229/03, è stato già istituito il Sistema Pubblico di Connettività (S.P.C.), sistema volto a garantire la piena interoperabilità e cooperazione applicativa fra le reti e gli apparati informatici e telematici di tutte le Amministrazioni pubbliche.

Nell'ottica del coordinamento del processo di digitalizzazione vanno letti in particolare, fra gli altri, gli articoli concernenti i rapporti fra Stato, Regioni ed Enti locali, le competenze del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il C.N.I.P.A, le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, il consigliere per l'innovazione tecnologica e la semplificazione, la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e la semplificazione.

Il Capo II contiene norme di diritto civile: esso ridisciplina il fondamentale settore del documento informatico e delle firme elettroniche, occupandosi anche di specifiche questioni quali pagamenti, libri e scritture.

Obiettivo del Capo è quello di un riassetto e semplificazione della normativa vigente nel settore, che è frutto del susseguirsi nel tempo di varie disposizioni che hanno determinato alcune disarmonie. A ciò si aggiunge che l'esperienza e l'evoluzione tecnologica di questi ultimi anni hanno suggerito talune modifiche alle leggi vigenti, che sono state apportate al fine di favorire la diffusione dell'uso di questi strumenti in un quadro di crescente certezza del diritto e sicurezza di utilizzo.

I Capi dal terzo al quinto si occupano di disciplinare funzionamento e strutture delle Pubbliche Amministrazioni digitali: il Codice procede disciplinando dapprima settori più generali (il sistema informatico di gestione dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni), poi specifici settori (i dati delle P.A., i servizi in rete, le carte di accesso ai servizi, etc.) e si occupa infine delle modalità di sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici delle P.A..

Si tratta di un complesso di norme che recupera in parte disposizioni già presenti nel D.P.R. 445/2000, elevando talune norme dal rango regolamentare a quello legislativo, ma anche ne tralascia alcune, che vengono comunque abrogate e che potranno poi essere più opportunamente riproposte come normative tecniche, proprio in virtù del loro contenuto. Va infatti chiarito che si è scelto di consacrare in norma primaria le regole generali che devono presiedere all'organizzazione ed al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, evitando tuttavia di cristallizzare disposizioni di tipo tecnico che l'impetuosa e continua evoluzione nel settore dell'informatica e della telematica

avrebbe rischiato di rendere superate ed inapplicabili in breve tempo. Meglio, dunque, affidare la regolazione tecnica ad uno strumento agile e flessibile, quali i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, previsto dall'articolo 73 del testo.

Va sottolineato in particolare l'attenzione dedicata ai dati delle pubbliche amministrazioni, che si sostanzia in una loro categorizzazione e nella previsione di strumenti telematici per diffonderne al massimo la conoscibilità, ove consentita: sotto questo profilo assume grandissima rilevanza l'esistenza di siti web, delle P.A. a cui chiunque può accedere tramite internet, ove siano rese note informazioni di interesse generale.

Altro aspetto di centrale importanza è la previsione di servizi in rete, che costituiranno lo strumento ordinario con cui gli utenti potranno interagire con le P.A. ed ottenerne la prestazione di servizi.

Si è già sottolineata l'importanza delle regole tecniche e della necessità di dettarle con uno strumento facilmente aggiornabile: sembra, in tal senso, che la previsione di cui all'articolo 73 sia idonea a garantire la migliore soluzione.

Il testo si conclude con il Capo VII che reca le necessarie disposizioni transitorie e abrogazioni.

CODICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIGITALI

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DIGITALI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I

(Definizioni, finalità e ambito di applicazione)

Art. 1

(Definizioni)

(art. 1 + 22 dpr 445/2000)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **autorizzazione informatica: la verifica, attraverso opportune tecnologie, della corrispondenza delle abilitazioni esistenti tra il soggetto richiedente, identificato in rete, ed il tipo di operazione che il soggetto intende eseguire;**
- b) **certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;**
- c) **certificato di autenticazione: l'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per la validazione informatica al fine dell'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi;**
- d) **certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;**
- e) **certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;**
- f) **chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;**
- g) **chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;**
- h) **dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;**
- i) **dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;**
- l) **dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;**
- m) **disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;**
- n) **documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;**

- o) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- p) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, cioè l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
- q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
- r) **identificazione informatica: la verifica dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne distinguono l'identità in rete;**
- s) **pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;**
- t) **validazione informatica: la verifica dell'identità in rete attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;**
- u) validazione temporale: il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. **La Repubblica assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizza ed agisce utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**
2. **Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che non sia diversamente stabilito.**
3. **Le disposizioni di cui al capo **II** concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i contratti, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, nonché le disposizioni di cui al capo **III**, sezioni relative alla conservazione e alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche nei rapporti tra privati.**
4. **Le disposizioni di cui ai capi **IV**, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai concessionari dei servizi pubblici.**

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

SEZIONE II

(Diritti dei cittadini e delle imprese)

Art. 3

(Diritto all'uso delle tecnologie)

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i concessionari di pubblici servizi ai sensi del presente decreto.

Art. 4

(Partecipazione al procedimento amministrativo informatizzato)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa

Art. 5

(Pagamenti informatici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni sono tenute a consentire l'effettuazione con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 6

(Utilizzo della posta elettronica certificata)

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, su richiesta dell'interessato, la posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica **ggmm**2004, n. **xx** per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 7

(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi sviluppando l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei

cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione dei soggetti interessati.

Art. 8

(Esenzione dall'imposta di bollo per i servizi resi con modalità telematiche)

- 1. I soggetti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono essere esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo se dalla gestione dei servizi erogati con modalità telematiche derivano minori oneri per l'amministrazione, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Art. 9

(Partecipazione democratica elettronica)

- 1. La Repubblica favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie che promuova una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e favorisca l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.**

Art. 10

(Sportelli per le attività produttive)

- 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga tutte le proprie funzionalità verso l'utenza anche in via telematica.**
- 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.**
- 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, il Governo d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua il modello tecnico-organizzativo di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate.**
- 4. Lo Stato incentiva le iniziative volte a promuovere la diffusione del modello di cui al comma 3 sull'intero territorio nazionale.**
- 5. Lo Stato realizza un sistema informatizzato per le imprese relativo a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali e per la gestione del registro delle imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003 n. 229, assicurando la completa integrazione del sistema con gli sportelli unici.**

SEZIONE III

(Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali)

Art. 11

(Norme generali per l'azione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e privati, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. La Repubblica promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 73.
6. Le pubbliche amministrazioni adottano opportune misure informatiche, tecnologiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, secondo le regole di cui all'articolo 73.
7. Nell'individuare le soluzioni tecnologiche da adottare le pubbliche amministrazioni motivano adeguatamente le proprie scelte alla luce dei principi contenuti nel presente decreto e delle regole tecniche vigenti.
8. Le pubbliche amministrazioni attuano politiche di formazione del personale anche con riferimento alla predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 12

(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato assicura il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, a tal fine anche dettando le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. **Lo Stato promuove le intese e gli accordi con le Regioni e gli enti locali utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso.**
3. **Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e gli enti locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.**

Art. 13

(Digitalizzazione e riorganizzazione)

1. **La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni avviene assicurando il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.**
2. **Le pubbliche amministrazioni provvedono a riordinare le strutture organizzative, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, ridefinendoli affinché utilizzino nel modo migliore le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 73.**
3. **La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri della Unione Europea.**

Art. 14

(Competenze del Ministro per l'innovazione e le tecnologie)

1. **Per il perseguimento dei fini di cui al presente decreto, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:**
 - a) **definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione; (art. 26, comma 2, lettera a), legge 289/2002 - Finanziaria 2003);**
 - b) **valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni; (art. 26, comma 2, lettera e), legge 289/2002 - Finanziaria 2003));**

- c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; (art 27, comma 1, legge n. 3/03);
 - d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie; (art. 26, comma 2, lettera h), legge 289/2002 - Finanziaria 2003));
 - e) detta norme tecniche **ai sensi dell'articolo 73** e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
- 2. Le competenze del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di cui al presente articolo sono esercitate nelle materie e negli ambiti di competenza delle Regioni e delle autonomie locali sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287.**
- 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto.**

Art. 15

(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA)

- 1. Il CNIPA, ferme restando le funzioni previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e delle competenze già attribuiti al soppresso Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, svolge i seguenti compiti:**
- a) contribuisce a definire le politiche del Governo in materia di pubblica amministrazione digitale, supportando il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella elaborazione di schemi di progetti di legge, regolamenti, decreti, atti di indirizzo o accordi e coadiuva il Ministro nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 14, comma 1;
 - b) attua le politiche del Governo in materia di pubblica amministrazione digitale anche attraverso la realizzazione e gestione, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, di specifici programmi e progetti;
 - c) cura la progettazione, realizzazione, gestione ed evoluzione della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA), del Sistema pubblico di connettività (SPC) e della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (RIPA), anche avvalendosi di soggetti terzi;
 - d) supporta il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella definizione di regole, criteri tecnici e indirizzi concernenti i sistemi informatici e telematici delle amministrazioni, per il funzionamento del sistema pubblico di connettività;
 - e) svolge funzioni di certificazione nei casi e nei modi previsti dall'ordinamento;
 - f) promuove la formazione in materia informatica del personale delle pubbliche amministrazioni;
 - g) cura, nel quadro delle direttive del Ministro, i rapporti a livello tecnico-operativo in materia di pubblica amministrazione digitale con gli organismi dell'Unione europea, con gli organismi internazionali e con gli organismi corrispondenti di altri Paesi;
 - h) può svolgere, su convenzione, attività di consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico;
 - i) riferisce periodicamente al Ministro per l'innovazione e le tecnologie sull'andamento delle politiche in materia di pubblica amministrazione digitale e sullo sviluppo della informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Il CNIPA:

- a) può esprimere, a richiesta, pareri sulla congruità tecnico economica degli schemi di contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi informatici delle regioni e degli enti locali nei limiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
 - b) fornisce, nel quadro delle direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per la realizzazione delle politiche di innovazione tecnologica e di informatizzazione e per l'utilizzo dei relativi fondi;
 - c) esprime, su richiesta, pareri sulla congruità strategica, economica e tecnica dei progetti informatici delle regioni e degli enti locali;
 - d) coordina gli organismi di cooperazione e sovrintende l'attuazione delle intese e degli accordi tematici e territoriali ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
3. Il CNIPA, fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, può svolgere su convenzione attività di consulenza ed assistenza per le pubbliche amministrazioni.
4. Il CNIPA svolge inoltre, con riferimento alle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, funzioni ispettive nell'ambito delle amministrazioni destinatarie del decreto medesimo. I funzionari incaricati di svolgere le suddette funzioni godono di piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di segnalare ai competenti organi di controllo le irregolarità eventualmente riscontrate nell'esercizio dei compiti loro affidati.

Art. 16

(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituite presso le amministrazioni dello Stato strutture di livello dirigenziale generale per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le strutture di cui al **comma 1**, assicurano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tal fine ad esse sono attribuiti i compiti relativi a:
 - a) indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
 - b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
 - c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
 - d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
 - e) verifica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
 - f) promozione della revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera **e**);

- g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
- l) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico;
- m) valutazione degli investimenti effettuati nel settore.

Art. 17

(Consigliere per l'innovazione tecnologica e la semplificazione)

1. Nelle amministrazioni dello Stato può essere istituito, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Consigliere per l'innovazione tecnologica e la semplificazione.
2. Il Consigliere per l'innovazione tecnologica e la semplificazione coadiuva il Ministro nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento all'introduzione ed all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e organizzative.
3. Il Consigliere per l'innovazione tecnologica e la semplificazione è nominato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i magistrati ordinari o amministrativi, gli avvocati dello Stato, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità, e risponde direttamente all'organo di vertice politico. Se scelto tra i dipendenti statali o tra i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
4. Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono istituire il Consigliere per l'innovazione tecnologica e la semplificazione..

Art. 18

(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e la semplificazione)

1. Al fine di coordinare le politiche pubbliche per lo sviluppo e l'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato è istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e la semplificazione.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e la semplificazione è presieduta dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, o, in sua vece, dal Presidente del CNIPA, ed è composta dai componenti del CNIPA, nonché dai dirigenti generali

preposti alle strutture di cui all'articolo 16, comma 1, e, ove previsti, dai Consiglieri per l'innovazione tecnologica e la semplificazione.

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e la semplificazione si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e la semplificazione e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la semplificazione provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione e le tecnologie.

CAPO II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

SEZIONE I

(Documento informatico)

Art. 19

(Documento informatico)

(art. 8, commi 1, 2, 3, 4, dpr 445).

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente decreto **ed alle regole tecniche di cui all'articolo 73.**
2. Il documento informatico **sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale** soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo **73** che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'inalterabilità del contenuto.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale, dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo **73.**
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20

(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)

(art. 10 + 29-quater dpr 445).

1. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica **qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.**
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.**

Art. 21

(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)

(art. 9, comma 1, 2 4, dpr 445 – il comma 3 è contenuto nel capo sull'accesso)

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto, sostituiscono ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito

dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo **73**.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo **73** d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti.

Art. 22

*(Copie di atti e documenti informatici)
(dpr 445, art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 5).*

1. **All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole "riproduzioni fotografiche" è inserita la parola: ", informatiche".**
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, **se conformi alle vigenti disposizioni tecniche.**
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, **una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.**
4. Le copie su supporto informatico di documenti **originali non unici, per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi,** formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è **assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73.**
5. Le copie su supporto informatico di documenti, **originali unici,** formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo **73.**
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo **73.**

SEZIONE II
(Firme elettroniche)

Art. 23

(Firma digitale)

(art. 23 dpr 445).

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato **qualificato** si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo **73**, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.

Art. 24

(Firma autenticata)

(art. 24, commi 1, 2, 3 e 4 dpr 445).

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica, la firma digitale **o altro tipo di firma elettronica qualificata** autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale **o di altro tipo di firma elettronica qualificata** consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del **certificato elettronico** utilizzato e **del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico**.
3. L'apposizione della firma digitale **o di altro tipo di firma elettronica qualificata** da parte del pubblico ufficiale **ha l'efficacia di cui all'articolo 23, comma 2**.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 22, **comma 5**.

Art. 25

(Certificatori)

(art. 26 dpr 445).

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 73, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Art. 26

(Certificatori qualificati)

(art. 27 dpr 445).

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 22.
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
 - b) **utilizzare** personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente **decreto** e le regole tecniche di cui all'articolo 73;
 - c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
 - d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui **all'articolo 34**;
 - e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi **private** nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al **CNIPA**, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente **decreto**.
4. Il **CNIPA** procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente **decreto** e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Art. 27

(Certificati qualificati)

(art. 27-bis dpr 445).

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
 - b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
 - c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore **che ha rilasciato il certificato** e lo Stato nel quale è stabilito;
 - d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
 - e) **dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;**
 - f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
 - g) firma elettronica **qualificata** del certificatore che ha rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
 - a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
 - b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 29, comma 3;
 - c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
4. **Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.**

Art. 28

(Accreditamento)

(art. 28 dpr 445).

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 26 ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della

emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
 - a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti **degli organi preposti al controllo**, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere **sospeso** una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. **Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente decreto.**

Art. 29

(Responsabilità del certificatore)

(art. 28-bis dpr 445).

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
 - a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

- b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
 - c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
 - d) sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 31.**
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata **o non tempestiva** registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, **secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 73**, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. **Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso** ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Art. 30

(Vigilanza sull'attività di certificazione)

(art. 29 dpr 445).

- 1. Il CNIPA, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione.**

Art. 31

(Obblighi del titolare e del certificatore)

(art. 29-bis dpr 445).

- 1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.**
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 26, **firme digitali** deve inoltre:
- a) **provvedere** con certezza **alla identificazione** della persona che fa richiesta della certificazione;
 - b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo **73**, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
 - c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;
 - d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo **73**;

- e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
 - f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
 - g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
 - h) procedere alla **tempestiva** pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri **del titolare medesimo**, di perdita del possesso **o della compromissione del dispositivo di firma**, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, **secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 73**;
 - i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
 - j) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
 - k) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni **anche** al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
 - l) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
 - m) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
 - n) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
- 4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.**
- 5. I dati personali raccolti per il rilascio dei certificati qualificati sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

Art. 32

(Uso di pseudonimi)

(art. 29-ter dpr 445).

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

Art. 33

(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)

(art. 29-quinquies dpr 445).

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
 - a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
 - b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo **73**.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo **73**, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche regole tecniche di cui al comma 3, si applicano le regole tecniche di cui all'articolo **73**.
5. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni devono **dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 73**.

Art. 34

(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)

(art. 29-sexies dpr 445 + art. 10 d.lgs. 10).

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
 - a) sia riservata;
 - b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
 - c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei **documenti** a cui la firma si riferisce. I **documenti** devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma e **resa evidente nel medesimo documento**.
3. Il secondo periodo del **comma 2** non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al **comma 5**.
5. La **conformità ai requisiti di sicurezza** dei dispositivi per la creazione di una firma **qualificata** prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
6. La **conformità ai requisiti di sicurezza** dei dispositivi per la creazione di una firma **qualificata a quanto** prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

Art. 35

(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)

(art. 29-septies dpr 445).

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
 - a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore **salvo quanto previsto dal comma 2**;
 - b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
 - c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;

- d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo **73**.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo **73**.

Art. 36

*(Cessazione dell'attività)
(art. 29-octies dpr 445).*

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al **CNIPA** e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al **comma 1** comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo **evita** la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il **CNIPA** rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, **comma 6**.

SEZIONE III (Contratti, pagamenti, libri e scritture)

Art. 37

*(Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)
(art. 11 dpr 445).*

1. **Ai** contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della **firma digitale o altro tipo di** firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente decreto si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.

Art. 38

*(Pagamenti informatici)
(art. 12 dpr 445).*

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo **le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo**

73 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Art. 39

(Libri e scritture)

(art. 13 dpr 445).

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente decreto e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo **73**.

CAPO III

SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SEZIONE I

(Gestione del procedimento e dei flussi documentali)

Art. 40

(Procedimento e fascicolo informatico)

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi del presente decreto.
2. **La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Art. 41

(Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. **A decorrere dalla data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti, i documenti, i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati su supporto informatico secondo le disposizioni di cui al presente decreto e le regole tecniche di cui all'articolo **73**. I documenti in forma scritta su supporto cartaceo o altro supporto non informatico costituiscono copia dell'originale informatico e sono redatti solo ove risulti necessario nei limiti e per gli usi consentiti dalla legge. Resta salva la validità quale documento originale degli atti e dei provvedimenti urgenti redatti su supporto cartaceo in caso di impossibilità tecnica di utilizzo degli strumenti informatici.**

- 2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli albi, gli elenchi, i pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti sono tenuti dalle pubbliche amministrazioni su supporto informatico.**

Art. 42

(Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)

(artt. 52 e 65 del D.P.R. 445)

1. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti, la conservazione informatica dei documenti, la trasmissione interna all'amministrazione dei documenti informatici.
2. Il sistema di gestione informatica dei documenti deve:
 - a) presentare requisiti di sicurezza ed integrità;
 - b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita;
 - c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento formato o ricevuto dall'amministrazione ed il fascicolo, il procedimento e gli altri documenti cui esso è associato;
 - d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati, il fascicolo, il procedimento ed il relativo responsabile;
 - e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
 - f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione di archivio adottato;
 - g) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
 - h) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni, anche al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

SEZIONE II

(Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico)

Art. 43

(Gestione informatica dei documenti)

- 1. La gestione dei documenti formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, dalle stesse utilizzati è effettuata mediante sistemi informatici.**
- 2. Per gestione informatica dei documenti si intende l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle**

amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici.

3. Il sistema di gestione informatica dei documenti è realizzato in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 48 in modo da assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema e dei documenti in esso contenuti; il sistema deve inoltre consentire l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché in materia di protezione dei dati personali.

Art. 44

(Aree organizzative omogenee)

1. **Le pubbliche amministrazioni individuano, nell'ambito delle unità organizzative dell'amministrazione, aree organizzative omogenee (di seguito AOO) che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei documenti ed il protocollo.**
2. **Le pubbliche amministrazioni assicurano criteri uniformi di classificazione e archiviazione dei documenti.**
3. **Ciascuna AOO è provvista di un servizio di protocollazione informatica dei documenti in entrata ed in uscita. Ad ogni documento è attribuito un identificativo unico, proprio dell'area organizzativa omogenea associato ad una sequenza progressiva, rinnovata ad ogni anno solare.**

Art. 45

(Registrazione di protocollo)

(art. 53, commi 1, 2).

1. **La registrazione di protocollo è la memorizzazione di informazioni, registrate in forma non modificabile e relative ad ogni documento ricevuto o spedito su qualsiasi tipo di supporto, sul registro di protocollo.**
2. **La registrazione di protocollo è costituita almeno dalle seguenti informazioni relative al documento ricevuto o spedito:**
 - a) **numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema;**
 - b) **data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema;**
 - c) **mittente per i documenti ricevuti o destinatari per i documenti spediti;**
 - d) **oggetto del documento;**
 - e) **data e protocollo del documento ricevuto se disponibili;**
 - f) **impronta del documento informatico.**
3. **Il sistema deve consentire la produzione del registro di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.**
4. **Le pubbliche amministrazioni centrali adottano un manuale di gestione per la registrazione di protocollo.**

Art. 46

(Segnatura di protocollo)
(art. 55, comma 1 solo in parte).

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso; essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Essa è **effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.**
2. **La segnatura di protocollo è costituita almeno dalle seguenti informazioni:**
 - a) **il numero progressivo del protocollo;**
 - b) **la data di protocollo;**
 - c) **l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'AOO competente.**

Art. 47

(Procedure di salvataggio, conservazione e annullamento)
(art. 62 commi 2, 3 e 4, art. 63 e art. 70 dpr 445).

1. È consentito il trasferimento delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi su qualsiasi tipo di supporto informatico.
2. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni, da conservare, acquisite con le versioni precedenti.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, la riproduzione delle informazioni del protocollo è effettuata con adeguata cadenza ed in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo le procedure di conservazione e sostituzione previste nelle regole tecniche di cui all'articolo **73**.
4. **Le informazioni concernenti la registrazione di protocollo possono essere annullate esclusivamente secondo la procedura prevista nelle regole tecniche di cui all'articolo 48.**
5. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica le operazioni di registrazione di protocollo sono effettuate sul registro di emergenza.

Art. 48

(Regole tecniche per il protocollo informatico e per la gestione informatizzata dei documenti)

(art. 66 dpr 445)

1. Le regole tecniche i criteri e le specifiche delle informazioni per le operazioni di registrazione di protocollo, per le caratteristiche della segnatura di protocollo, per la predisposizione del manuale di gestione, per le procedure di salvataggio e conservazione dei documenti, e per la gestione dei documenti e sono stabilite con decreto ai sensi dell'articolo **73** di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

SEZIONE III

(Conservazione informatica dei documenti)

Art. 49

(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)
(art. 51 comma 3 dpr 445).

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo **73**.

Art. 50

(Riproduzione e conservazione dei documenti)
(art. 6, commi 1,2 (modificati) 3 e 4 dpr 445)

1. **I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia idonea a garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo dei documenti medesimi, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo **73** ed in funzione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.**
2. **Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali**
3. **Il documento informatico è conservato esclusivamente con modalità digitali.**
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 51

(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)

1. **Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:**
 - a) **l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'AOO di riferimento;**
 - b) **l'integrità del documento;**

- c) **la leggibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari.**

SEZIONE IV

(Trasmissione dei documenti informatici)

Art. 52

(Trasmissione del documento informatico)

(articolo 43, comma 6 del 445 + art. 14 dpr 445, anche come modificato dal dpr posta certificata).

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione **con qualsiasi** mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. **Per indirizzo elettronico si intende una casella di posta elettronica idonea ad identificare una struttura tecnologica in grado di trasmettere, ricevere e mantenere a disposizione messaggi di posta elettronica.**
3. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al destinatario, se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

Art. 53

(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)

1. **Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.**
2. **Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:**
 - a) **sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;**
 - b) **ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;**
 - c) **ovvero se è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza;**
 - d) **ovvero se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica **ggmm**2004, n. **xx****
3. **Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni provvedono a:**
 - a) **istituire una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica **ggmm** 2004, n. **xx**, per ciascun registro di protocollo;**
 - b) **utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.**

Art. 54

(Posta elettronica certificata)
(art. 14, commi 2 e 3 dpr 445)

1. **Le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono di norma mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica **ggmm 2004, n. xx.****
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
3. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente codice e conformemente alle regole tecniche di cui all'articolo **73**, sono opponibili ai terzi.

Art. 55

(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)
(art. 17 dpr 445).

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente **decreto**, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

CAPO IV

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

SEZIONE I

(Dati delle pubbliche amministrazioni)

Art. 56

(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

- 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti e le norme in materia di protezione dei dati personali.**
- 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**
- 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati costruisce, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo **ggmmaaaa**, n. **xx**.**

Art. 57

(Sicurezza dei dati)

- 1. Le norme di sicurezza di cui all'articolo (*norme generali per l'amministrazione*) comma 6, garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati**
- 2. I documenti. Gli atti e i dati informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custodite e controllate con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.**

Art. 58

(Accesso telematico ai dati e documenti pubblici)

- 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedure è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su pubblici siti accessibili per via telematica.**

Art. 59

(Caratteristiche dei siti)

- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di usabilità, reperibilità, accessibilità anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.**

2. **Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e gli enti locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.**

Art. 60

(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

1. **I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:**
 - a. **l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;**
 - b. **l'elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, la durata di ciascun procedimento, ed il nome del responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti corredati dalla normativa di riferimento;**
 - c. **le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241;**
 - d. **l'elenco completo delle caselle di posta elettronica attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica **ggmm 2004, n. xx**;**
 - e. **le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra pubblicazione prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;**
 - f. **l'elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti digitalmente.**
2. **I dati pubblici pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.**
3. **Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.**

Art. 61

(Moduli e formulari)

(art. 9, comma 3 dpr 445).

1. **Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle autocertificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.**
2. **Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, che devono essere redatti su moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti.**

SEZIONE II
(Fruibilità dei dati)

Art. 62

(Nozione di fruibilità di un dato)

- 1. Per fruibilità di un dato si intende la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei propri sistemi informativi automatizzati.**
- 2. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.**

Art. 63

(Limiti e modalità della fruibilità del dato)

- 1. Le pubbliche amministrazioni rendono accessibile e fruibile ad un'altra amministrazione i dati di cui siano titolari quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.**
- 2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati.**
- 3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati, tra le pubbliche amministrazioni centrali e tra queste e le Regioni e le autonomie locali.**

Art. 64

(Delocalizzazione dei registri informatici)

- 1. Ai registri informatici realizzati ai sensi del presente decreto non si applica l'articolo 2681 del codice civile.**

SEZIONE III

(Servizi in rete)

Art. 65

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.**
- 2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la**

completezza del processo, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i processi che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

Art. 66

(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Nei casi di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'identificazione informatica in rete del soggetto. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle amministrazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica e sentita la Conferenza unificata è fissata la data dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con tecnologie diverse dalla carta d'identità elettronica e dalla Carta nazionale dei servizi.

Art. 67

(Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione)
(art. 38 comma 2 e art. 23, comma 5 dpr 445).

1. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
 - a) se sottoscritte mediante la firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato;
 - b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, **nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente.**
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

SEZIONE IV
(Carte elettroniche)

Art. 68

(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)
(art. 36, commi 1,2, 3, 4, 5, 6 dpr 445 ricorda di non abrogare il comma 7).

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, **per la diffusione e l'uso** della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
 - a. i dati identificativi della persona;
 - b. il codice fiscale.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, possono contenere:
 - a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
 - b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
 - c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
 - d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
 - e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate **quali strumenti di identificazione in rete per l'effettuazione** di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche ai sensi **dell'articolo 73** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, **nonché le modalità di impiego**.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

CAPO V

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SEZIONE I

(Modalità di sviluppo ed acquisizione)

Art. 69

(Sviluppo delle tecnologie innovative)

- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti ad alto contenuto di innovazione tecnologica di cui necessitano, possono selezionare uno o più soggetti utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.**
- 2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base di gara le idee acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei requisiti necessari.**

Art. 70

(Analisi comparativa delle soluzioni)

- 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:**
 - a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;**
 - b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese di amministrazioni;**
 - c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;**
 - d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;**
 - e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti.**
- 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.**
- 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e non soggetto a diritto di proprietà industriale.**

SEZIONE II

(Riuso)

Art. 71

(Riuso dei programmi informatici)

(Art 25 legge n. 340/2000).

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno **obbligo** di darli in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, **salvo motivate ed eccezionali ragioni**.
2. **Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano sviluppati in modo da renderli indipendenti dai sistemi operativi e dagli altri software di base.**
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse includono clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentano il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Art. 72

(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)

1. **Il CNIPA valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.**
2. **Le amministrazioni che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.**

CAPO VI

REGOLE TECNICHE

Art. 73

(Regole tecniche)

(art. 8, comma 2 dpr 445 modificato).

1. **Le regole tecniche previste nel presente decreto sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente decreto e in**

modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo **xx del decreto legislativo gg mm 2004, nn....**

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente decreto restano in vigore fino all'adozione di nuove regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 74

(Norme transitorie per la firma digitale)

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico **già** tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione **sono equivalenti ai** documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori **accreditati**.

Art. 75

(Norme transitorie per la presentazione di istanze alle pubbliche amministrazioni)

(art. 12 d.lgs. 10/2003).

1. Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dall'economia e delle finanze, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che consentono di presentare per via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle indicate **nell'articolo 9** continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli settori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati. La suddetta data non può comunque essere posteriore al **31 dicembre 2005**.

Art. 76

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
 - b) gli articoli 1, comma 1, lettere b), n), r), s), t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinques; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 38, comma 2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) l'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - e) l'articolo 25, **comma ...** della legge 24 novembre 2000, n. 340.

- f) resta comunque abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A)

Art. 77

(Disposizioni finali)

1. Le abrogazioni degli articoli ... del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Articolato del codice

Riferimento previgente

Articolo ... (Rubrica)

comma ...

comma

INDICE SOMMARIO

Capo I PRINCIPI GENERALI

- Sezione I Definizioni, finalità ed ambito di applicazione
- Sezione II Diritti dei cittadini e le imprese
- Sezione III Organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

Capo II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI

- Sezione I Documento informatico
- Sezione II Firme elettroniche
- Sezione III Contratti pagamenti, libri e scritture

Capo III SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Sezione I Gestione del procedimento e dei flussi documentali
- Sezione II Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico
- Sezione III Conservazione informatica dei documenti
- Sezione IV Trasmissione dei documenti informatici

Capo IV DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

- Sezione I Dati delle pubbliche amministrazioni
- Sezione II Fruibilità dei dati
- Sezione III Servizi in rete
- Sezione IV Carte elettroniche

Capo V SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Sezione I Modalità di sviluppo ed acquisizione
- Sezione II Riuso

Capo VI REGOLE TECNICHE

Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

